

# Accertamento della disabilità ai fini del collocamento mirato per invalidi civili, ciechi civili, sordi civili - Relazione conclusiva (L.68/99)

L'accertamento delle condizioni di disabilità, con conseguente rilascio della relazione conclusiva, consente di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed in particolare ai percorsi di collocamento mirato.

## contenuti correlati

- [Compatibilità tra invalidità totale \(100%\) ed inserimento lavorativo](#)
- [Accertamento tecnico preventivo - Fasi dell'iter procedurale](#)
- [Accertamento dell'invalidità civile dell'handicap - Certificazione medica e domanda](#)

23 maggio 2018

Per accedere al sistema del collocamento mirato è richiesto uno specifico accertamento sanitario, diverso da quello di handicap, e di invalidità, ma sono previste competenze diverse in relazione al tipo di invalidità.

Infatti, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della Legge n. 68 del 1999 distingue in tre grandi gruppi le categorie di lavoratori disabili, da sottoporre a tale accertamento: invalidi civili, invalidi del lavoro (Inail), invalidi di guerra e per causa di servizio.

In questa scheda ci occupiamo dell'accertamento per invalidi civili, ciechi civili e sordi civili mentre per quanto riguarda gli invalidi del lavoro (Inail) di guerra e per causa di servizio si rinvia alla specifica [scheda di approfondimento](#).

Con la circolare n. 66 del 10 luglio 2001, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari per il collocamento mirato dei disabili.

L'accertamento delle condizioni di disabilità, con conseguente rilascio della **relazione conclusiva**, previsto dall'art. 1 – comma 4 della legge 68/99 è riservato agli invalidi civili, ciechi civili e sordi civili. Questo accertamento è effettuato, secondo le modalità indicate nel D.P.C.M. 13/01/2000, dalle commissioni operanti presso le ASL per il riconoscimento dell'invalidità, integrate da un operatore sociale e un esperto nei casi da esaminare come previsto **dall'art. 4 [Legge 5 febbraio 1992, n. 104](#)**.

Tale accertamento rientra tra le misure per agevolare l'inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile e può essere effettuato anche in più fasi temporali consequenziali (accertamento in più fasi) e contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap.

La legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di

inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

In questa ottica, la dichiarazione di incollocabilità prevista nel vecchio modello utilizzato per il riconoscimento della invalidità civile non ha più ragione di essere. Anche gli [invalidi totali](#) con percentuale di invalidità pari al 100% e 100% più accompagnamento, hanno diritto:

- alla valutazione delle capacità lavorative;
- ad accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora tale valutazione risulti positiva.

La commissione effettua anche le visite sanitarie di controllo sulla permanenza dello stato invalidante o aggravamento delle condizioni di disabilità. In caso di aggravamento delle condizioni di disabilità l'accertamento può essere richiesto sia dalla persona disabile che dal datore di lavoro (*art. 8 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000*).

### **Attività della commissione di accertamento**

L'attività della commissione di cui all'articolo 4 della legge 104/92 operante presso l'Azienda U.S.L. è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:

- della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolastico, sulla valutazione della documentazione medica preesistente;
- del profilo socio-lavorativo della persona con disabilità attraverso l'acquisizione di notizie utili per individuare la persona nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico.

L'accertamento è eseguito secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative ed utilizzando precise definizioni medico-scientifiche stabilite dalla normativa di riferimento.

### **Procedura**

Dal 1 gennaio 2010 le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali di cui all'art. 4 della [Legge 104/1992](#) sono integrate con un medico dell'INPS per le disposizioni introdotte dall'art. 20 del Decreto Legge n. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009.

La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze, derivanti dalla valutazione globale formula, entro 4 mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva che può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità. La relazione conclusiva viene trasmessa al disabile e al Comitato tecnico presso i Centri per l'impiego. Sulla base di tale relazione, viene individuato il percorso di inserimento più adeguato.

### **Dove**

A decorrere dall'1° gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate all'INPS esclusivamente per via telematica.

Il [Messaggio INPS n. 3989/2011](#) chiarisce che, per il collocamento mirato la domanda può essere di tre tipi:

- **Domanda presentata da disabili già in possesso di un verbale di accertamento della invalidità civile.** La domanda deve essere presentata all'INPS per via telematica, direttamente o tramite i patronati e, come precisato nella [Circolare INPS n. 131/2009](#), deve essere redatta sull'apposito specifico modello per il quale non è previsto l'abbinamento con il certificato medico telematico (si tratta del modello AP74 per istante maggiorenne e AP75 per istante minore o interdetto). Sul modello di domanda devono essere riportati i dati relativi al verbale di riconoscimento come invalido civile, cieco civile e sordo civile, già posseduto, mentre la copia del verbale d'invalidità deve essere presentata all'atto della visita.
- **Domanda presentata da soggetti che non hanno ancora effettuato l'accertamento sanitario di invalidità civile.** Come indicato nella [Circolare INPS n. 131/2009](#), al punto 3.1, la domanda deve essere presentata contestualmente a quella per il riconoscimento dello stato di invalido civile, cieco civile o sordo, segnalando le due richieste sulla domanda telematica. In questo caso, l'istanza per il riconoscimento dello stato di disabilità va inoltrata per via telematica all'INPS, direttamente o tramite i patronati, dopo che il medico di base o altro medico abilitato ha inviato all'INPS, sempre per via telematica, la certificazione medica finalizzata alla domanda di invalidità e rilasciato all'interessato l'attestazione dell'avvenuto invio. Si ribadisce che sul modello di domanda deve essere sbarrata la voce per il riconoscimento come invalido civile, cieco civile e sordo civile e la voce "*Collocamento mirato ai sensi art. 1 della legge n. 68 del 12/03/1999*".
- **Domanda di revisione delle condizioni di disabilità.** La domanda deve essere presentata dal Comitato Tecnico presso i Centri per l'impiego, anche su richiesta delle aziende, per la verifica della residua capacità lavorativa e/o per una nuova diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo. Per consentire al comitato tecnico di svolgere questa funzione le Province, autorizzate dall'INPS, possono accedere alla procedura telematica INVCIV2010 unicamente per la presentazione della domanda e la visualizzazione della relazione conclusiva.

Si ricorda, che in sede di accertamento la persona con disabilità può farsi assistere da un medico di fiducia (*art. 1, comma 4, Legge 295/1990*).

### Ricorso

La normativa, in vigore a partire dal 1° gennaio 2012, ha introdotto una modifica che consiste in una prima fase denominata "*accertamento tecnico preventivo*" (ATP), prima di procedere con il ricorso giudiziale vero e proprio. L'accertamento preventivo va presentato entro, e non oltre, 6 mesi dalla data di notifica ufficiale del verbale. Questa prima fase, dunque, è contemplata allo scopo di verificare se le condizioni sanitarie dell'interessato sono tali da motivare la sua richiesta.

Anche se ancora non si parla di ricorso giudiziale la procedura si svolge, comunque, davanti al giudice ed è necessaria la presenza di un legale. In questa sede verrà nominato il Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) che dovrà effettuare la perizia medica. In seguito il giudice, terminate le operazioni di consulenza e sulla base delle conclusioni del CTU, emette e comunica il decreto alle parti fissando un termine perentorio entro il quale le medesime devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni. Anche se non si parla in questa fase ancora di sentenza il decreto, comunque, ha validità legale a tutti gli effetti.

In caso di non contestazione da un delle parti, il procedimento si conclude in questa fase. In caso di contestazione, invece, si procederà con la seconda fase che comporta il ricorso giudiziale vero e

proprio. E' importante precisare che nel caso si dia avvio al ricorso giudiziale la sentenza che verrà emessa è inappellabile, ossia non c'è più la possibilità di ricorrere in appello, come invece poteva essere fatto con la normativa previgente.

### **Riassumendo, l'iter si articola in due fasi:**

La prima fase comporta, obbligatoriamente, la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo. In caso di non contestazione delle parti, il procedimento si conclude in questa fase. In caso di contestazioni, invece, si procederà con il ricorso giudiziale. In questa seconda fase (cioè in caso di ricorso giudiziale), la sentenza emessa dal giudice è inappellabile, ossia non c'è più la possibilità di ricorrere in appello, come invece poteva essere fatto con la normativa previgente. E' importante precisare che non c'è l'obbligo, da parte della persona disabile, di procedere con il ricorso giudiziale. In altre parole, nell'eventualità non fosse stata accettata la sua richiesta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, se l'interessato decide di non procedere oltre può fermarsi a quanto deciso in questa prima fase. Diversamente se decide di procedere si dovrà avviare il ricorso giudiziale.

E' comunque possibile richiedere un'ulteriore visita di accertamento una volta trascorsi i 6 mesi necessari per la presentazione del ricorso.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- [Legge 12 marzo 1999 n. 68](#): "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000](#): "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999;
- [Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 10 luglio 2001, n. 66](#): "Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità";
- [Circolare INPS 28 dicembre 2009, n.131](#): "Art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3 agosto 2009 - Nuovo processo dell' Invalidità Civile - Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti".
- [Messaggio INPS 16/02/2011, n. 3989](#): "Nuovo processo per la gestione dell'invalidità civile. Diritto al lavoro dei disabili. Misure organizzative e aggiornamenti della procedura INVCIV 2010";
- [Legge 3 agosto 2009, n. 102](#): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (*GU n.179 del 4-8-2009 - Suppl. Ordinario n. 140*);
- [Legge 15 luglio 2011, n. 111](#): Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011*).

© Copyright SuperAble Articolo liberamente riproducibile citando la fonte.  
Immagine tratta da pixabay.com

di Gabriela Maucci e Alessandra Torregiani

